



Federazione Italiana Sport Equestri

A tutti i Comitati Regionali Fise
SEDI

Roma, 4 settembre 2013
Prot. N. 08348

Oggetto: Regolamento di Giustizia – art. 20 commi 3 e 4.

La presente per fornire alcune linee guida necessarie a svolgere un lavoro corretto e uniforme ai sensi del Regolamento di Giustizia art. 20 commi 3 e 4 qui di seguito riportati:

“..3. Le comunicazioni possono essere eseguite con i mezzi ritenuti di volta in volta i più opportuni: raccomandata, telegramma, fax., e-mail. Le comunicazioni ai testimoni possono effettuarsi anche per mezzo del telefono.

4. Le decisioni rese dagli Organi di Giustizia, salvo il disposto del comma due dell’art. 21, saranno comunicate

a cura della segreteria dell’Organo che le ha emesse:

- a) all’incollato con i mezzi ritenuti di volta in volta più opportuni, purchè ne sia provato l’avvenuto ricevimento;
- b) al Procuratore Federale, presso la sede dell’Ufficio di Procura;
- c) a tutti i Comitati Regionali;
- d) alla Associazione presso la quale il tesserato è iscritto;
- e) alla Segreteria Generale;
- f) al Consiglio Federale.
- g) ai dipartimenti competenti a dare attuazione agli effetti delle sanzioni;...”

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

In evidenza vanno trasmessi in modo chiaro nell'e-mail di accompagnamento delle copie delle decisioni:

- il nome del tesserato a carico del quale è stata emessa la sentenza
- il suo numero di tessera fise
- la data in cui la sentenza viene ricevuta dall'interessato (presenza in udienza alla lettura della decisione, fax di ricezione copia provvedimento, cartolina raccomandata AR ecc..ecc...). questo al fine di dare decorrenza alle sanzioni (e al loro termine) quando il tesserato ne viene a conoscenza.

Si allega un modulo da trasmettere di volta in volta insieme alla decisione con i riferimenti per il pagamento delle ammende.

Si prega di contattare la Segreteria degli Organi di Giustizia per ogni eventuale chiarimento.

Grati per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE FISE
(Dott. Alessandro Barbera)

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T 06 83 66 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



Federazione Italiana Sport Equestri

MODALITA' PAGAMENTO AMMENDE

In caso di ammenda il pagamento dovrà essere effettuato in via esclusiva ed entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione delle motivazioni della decisione per il tramite di:

- bonifico bancario sul c/c n. 10123 Abi 01005 Cab 3309 della Banca Nazionale del Lavoro sportello CONI – Foro Italico – 00194 Roma
CODICE IBAN IT82Z0100503309000000010123

Nella causale di pagamento andrà indicato nome dell'incolpato e numero di R.G. del procedimento.

AI SENSI DELL'ART. 9 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SI RICORDA CHE:

“Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte, oltre ad essere automaticamente escluso dalla partecipazione alle competizioni e/o allo svolgimento di qualsiasi attività federale e/o associativa, sino al momento in cui la sanzione non sia stata eseguita, sarà sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione.

2. Il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, costituisce infrazione documentata a seguito della quale la Procura Federale provvederà alla instaurazione di nuovo procedimento disciplinare nelle forme del decreto a contraddittorio eventuale di cui al seguente art 15 punto”

Affinché la sanzione della sospensione termini nei tempi previsti il tesserato dovrà dimostrare di aver pagato la sanzione amministrativa inviando copia del versamento all'Ufficio amministrativo della Federazione Italiana Sport Equestri all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@cert.fise.it e giustizia@fise.it

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 841 E. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it
